**ANDORRA**

INFORMAZIONI GENERALI

In data 21 giugno 2012 è stata varata la Legge 10/2012 sugli investimenti esteri nel Principato di Andorra, che sostituisce la precedente Legge n. 2/2008. Tale nuova disposizione autorizza gli investimenti esteri in Andorra senza altri limiti che quelli disposti dalla clausola di salvaguarda di cui all’articolo 2 della citata Legge, che recita così:

“1. Non saranno autorizzati gli investimenti esteri effettuati da persone residenti, o nel caso di persone giuridiche, di nazionalità dei Paesi ritenuti non cooperativi in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) o dall’organizzazione internazionale competente in materia, né quelli effettuati dalle persone fisiche o giuridiche di cui gli organismi preposti alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo abbiano dato informazioni sfavorevoli.

2. Il Ministero competente in materia di investimenti esteri potrà rifiutare l’autorizzazione all’investimento estero, comunque sempre motivato, solo quando tale investimento pregiudichi, seppur occasionalmente, l’esercizio del potere pubblico, la sovranità e la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico ed economico, l’ambiente, la salute pubblica o l’interesse generale del Principato e qualsiasi altro investimento straniero diretto legato a merci sensibili, definite dalla Legge sul Controllo delle merci sensibili, del 4 marzo 1999.

Al fine di valutare la conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo e in linea con le disposizioni regolamentari, il Ministero competente in materia di investimenti esteri dovrà verificare che l’investimento non comporti un effetto sfavorevole sulla libera concorrenza, sul mercato del lavoro e sull’equilibrio delle risorse pubbliche, prendendo in considerazione i fattori obiettivi che, senza carattere tassativo, vengono elencati di seguito:

* La natura dell’attività;
* L’orientamento del mercato;
* L’entità dell’investimento e la sua pianificazione;
* Il modello di occupazione e di formazione;
* I piani di espansione;
* I vincoli economici ed i soci strategici;
* La pianificazione delle risorse necessarie, pubbliche e private, ed il suo finanziamento;
* Il modello di responsabilità sociale di impresa;
* Il livello di impegno con il Principato di Andorra.

3. Per l’esercizio delle attività economiche proprie degli investimenti esteri, il titolare dovrà osservare e rispettare le leggi ed i regolamenti che disciplinano il settore o i settori concreti dove si svolgono tali attività”.

Di conseguenza, è possibile affermare che, tranne i casi descritti al comma 1, non esiste attualmente limite alcuno agli investimenti esteri, purché non siano contrari agli interessi di Andorra.

ACQUISTI DI BENI IMMOBILI

L’articolo 14 della predetta Legge dispone:

“1. Saranno sottoposti alla previa autorizzazione del Ministero competente in materia di investimenti esteri gli investimenti in beni immobili da parte di:

- persone fisiche o giuridiche non residenti in Andorra quando non siano in possesso della cittadinanza andorrana;   
- società andorrane quando la partecipazione estera al capitale sociale o dei diritti di voto sia uguale al 50 per cento;

- succursali o altri tipi di uffici permanenti in Andorra di non residenti.

2. Saranno altresì sottoposti alla previa autorizzazione del Ministero competente in materia di investimenti esteri gli investimenti in beni immobili da parte di persone giuridiche di nazionalità estera, compresi gli enti pubblici di nazionalità straniera. Tali investimenti in beni immobili dovranno essere necessariamente vincolati all’attività della persona giuridica.

3. Non potranno essere autorizzati gli investimenti in beni immobili da parte di persone giuridiche straniere dedite all’acquisto o alla costruzione di immobili con fini commerciali, compresa la locazione.

4. In virtù della presente Legge, gli acquisti di beni immobili per causa di morte da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti saranno validi ed efficaci, dietro dichiarazione successiva presso il Registro degli Investimenti Stranieri.”

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALI, ACQUISTO DI AZIONI O DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L’articolo 10 della citata legge dispone:

“1. Il Ministero competente in materia di investimenti esteri dovrà autorizzare preventivamente gli investimenti esteri in partecipazioni o diritti di una società andorrana quando, come risultato di tale acquisto, l’acquirente detenga direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 10% al capitale sociale o dei diritti di voto. Nei casi in cui gli investimenti esteri comportino una partecipazione inferiore o uguale al 10% al capitale sociale o dei diritti di voto di società andorrane non sarà necessaria l’autorizzazione preventiva ma essi saranno soggetti ad una dichiarazione successiva presso il Registro degli Investimenti Esteri.

2. Sarà anche necessaria l’autorizzazione previa del Ministero competente in materia di investimenti esteri nei casi di investimenti diretti per la costituzione o per l’ampliamento di una succursale o di altri tipi di insediamenti permanenti di qualsiasi attività imprenditoriale.

3. Nei casi di cessione di partecipazioni o di diritti di voto di una società andorrana per causa di morte e sempre che il beneficiario sia una persona fisica o giuridica non andorrana o non residente, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, l’acquisto sarà valido ed efficace dietro registrazione successiva nel Registro degli Investimenti Esteri.

4. Gli investimenti esteri che gli istituti di credito o finanziari stranieri desiderino effettuare in società non finanziarie andorrane non potranno superare direttamente o indirettamente la percentuale di partecipazione al capitale sociale fissata dalla disciplina vigente in materia finanziaria.

5. Una volta ottenuta la relativa autorizzazione ed ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, saranno soggetti ad autorizzazione amministrativa: la modifica dell’oggetto sociale; l’aumento del capitale sociale, sempre che non sia a carico di riserve volontarie; l’aumento della percentuale di partecipazione straniera e la modifica di qualunque condizione che l’autorizzazione abbia imposto”.

Rimane invariata l’applicazione dell’articolo 46 della Legge 20/2007 del 18 ottobre, sulle società per azioni e le società a responsabilità limitata che prevede unicamente che gli amministratori devono essere persone fisiche o giuridiche. Nel caso in cui siano persone giuridiche, dovrà essere nominata una persona fisica che agirà a nome della società negli organi di amministrazione. Le persone fisiche dovranno avere piena capacità di agire e non essere state inabilitate all’esercizio del commercio. Esiste la possibilità che gli statuti delle società commerciali limitino la condizione di amministratore ai soci della società ma non si tratta in realtà di una norma generale bensì di decisione della stessa società. Il requisito della nazionalità andorrana e di residenza di almeno 20 anni, stabilita dai commi 3 e 4 dell’articolo della Legge 20/2007, è stato derogato dalle Legge 93/2010 e, pertanto, chiunque può essere nominato amministratore di una società andorrana. Alcune norme specifiche potrebbero stabilire dei requisiti relativi all’abilitazione professionale oppure certi requisiti sull’onorabilità e buon nome per poter essere nominati amministratori, come ad esempio la normativa finanziaria e la disciplina sull’esercizio della professione di agente o di gestore immobiliare.

* Gli statuti delle società commerciali devono essere redatti in lingua catalana.
* Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e depositato (Art. 15.2 della Legge 20/2007).
* Il 15.5% delle aliquote all’Istituto di Previdenza Sociale sono a carico del datore di lavoro mentre il 6,5% sono a carico del lavoratore.
* Il costo stabilito dall’Amministrazione per la costituzione di una società per azioni è di 1.480,54 Euro e per le società a responsabilità limitata è di 1.016,67 Euro.

Le tasse attualmente in vigore nel Principato di Andorra sono le seguenti:

* Imposta sulle Società, disciplinata dal Decreto Legislativo del 29 aprile 2015 “Testo Unico sull’Imposta delle Società di cui alla Legge 95/2010 del 29 dicembre”;
* Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, disciplinata dal Decreto Legislativo del 29 aprile 2015 “Testo Unico sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui alla Legge 5/2014 del 24 aprile”;
* Imposta sul Reddito dei non Residenti Fiscali in Andorra, disciplinata dal Decreto Legislativo del 29 aprile 2015 “Testo Unico sull’Imposta sul Reddito dei non Residenti fiscali in Andorra di cui alla Legge 94/2010, del 29 dicembre”;
* Imposta Generale Indiretta, disciplinata dal Decreto Legislativo del 5 aprile 2017 “Testo Unico sull’Imposta Generale Indiretta di cui alle Legge 11/2012, del 21 giugno.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE (firmato a Madrid il 22.09.2015, in vigore dall’8.6.2017)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>